

**VERSO LA RIFORMA
DELLE NORME
IN MATERIA DI BILANCIO
DI ESERCIZIO**

**Alcuni contributi a partire
dalle Guide operative OIC**

**a cura di
Antonio Bandettini
Giovanni Liberatore
Marcella Mulazzani**

FrancoAngeli

*Collana di studi economico-aziendali
«Alberto Riparbelli»*

Questa collana vuole rappresentare la continuità scientifica e di pensiero con il Maestro Alberto Riparbelli che, a trent'anni dalla Sua scomparsa, resta ancora una Guida indimenticabile per tutti i Suoi allievi.

L'iniziativa qui promossa intende offrire a tutta la comunità scientifica una testimonianza della serietà, dedizione e impegno che accomunano dottori di ricerca, ricercatori e docenti, educati secondo gli insegnamenti del Maestro, ad individuare, indagare e sviluppare le tematiche proprie delle discipline aziendali.

L'ampia esperienza in questo campo già maturata è una tangibile dimostrazione che l'«eredità» del Maestro non è andata dispersa. Proprio per accogliere le sue «diramazioni», la collana ospiterà gli studi prodotti da allievi che operano in varie Sedi universitarie. La tradizione della Scuola potrà dunque proseguire, formando sempre nuovi discepoli.

I volumi pubblicati in collana sono sottoposti a referaggio.

1. LUIGI FICI, *Il controllo di gestione negli atenei. Dalla valutazione al governo aziendale* (2001)
2. MASSIMO CECCHI, *Strategie e sistemi di controllo. Uno schema di analisi* (2001)
3. GIOVANNI BRONZETTI, *L'outsourcing. Uno strumento di pianificazione strategica. Analisi delle principali applicazioni nel sistema bancario italiano* (2001)
4. GIOVANNI LIBERATORE, *Nuove prospettive di analisi dei costi e dei ricavi nelle imprese alberghiere* (2001)
5. GIOVANNI LIBERATORE, *Pianificazione e controllo delle aziende di trasporto pubblico locale. Problematiche di misurazione della performance* (2001)
6. MASSIMO CECCHI, *La procedura di consolidamento* (2002)
7. MASSIMO BRAGANTI-NICCOLÒ PERSIANI (a cura di), *Il controllo di regolarità amministrativo-contabile sulle procedure delle aziende sanitarie ed ospedaliere* (2002)
8. NICCOLÒ PERSIANI (a cura di), *Il controllo di gestione nelle sedi consolari del Ministero degli Affari Esteri* (2002)
9. GIOVANNI BRONZETTI, *Le imprese di gestione aeroportuale. Aspetti di pianificazione e controllo* (2002)
10. MARCELLA MULAZZANI (a cura di), *Dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico-patrimoniale negli enti locali* (2002)
11. SERGIO TERZANI, *Il sistema dei bilanci* (2002)
12. NICCOLÒ PERSIANI, *Modelli di programmazione e sistemi di controllo interno nella Pubblica Amministrazione* (2002)
13. MARCO FAZZINI, *La valutazione delle aree strategiche di affari in un'ottica integrata* (2003)

14. MARCELLA MULAZZANI-ELENA GORI, *Il bilancio generale e i finanziamenti dell'Unione Europea* (2003)
15. NICCOLÒ PERSIANI, *La governance del gruppo di imprese di servizi pubblici locali* (2003)
16. LUIGI FICI, *Sistemi di costing per le aziende di telecomunicazioni* (2003)
17. MARCELLA MULAZZANI (a cura di), *Il project financing negli enti locali* (2004)
18. MARCO FAZZINI, *L'applicazione dell'impairment test agli intangibile assets. Un confronto fra i principi contabili internazionali* (2004)
19. ELENA GORI, *La pianificazione e il controllo strategico nelle aziende ospedaliere pubbliche* (2004)
20. LUIGI FICI, *Governance interna, esterna e inter-istituzionale negli enti locali* (2004)
21. LUCA BAGNOLI, *Quale responsabilità sociale per l'impresa?* (2004)
22. MASSIMO VALERI, *I progetti innovativi per la tutela ambientale nelle strategie di impresa* (2004)
23. MASSIMILIANO BONACCHI, *Aziende multi-utility e misurazione delle prestazioni* (2004)
24. MASSIMO CECCHI, *Economia dei gruppi e delle aggregazioni aziendali* (2005)
25. MATTEO POZZOLI, *Principi contabili ed enti locali. La prospettiva internazionale* (2005)
26. GIOVANNI LIBERATORE, *La valutazione delle PMI* (2005)
27. FABIO CIAPONI, *Il controllo di gestione delle imprese vitivinicole* (2005)
28. MARCO FAZZINI, *Aggregazioni, accordi e alleanze tra imprese* (2006)
29. MARCELLA MULAZZANI (a cura di), *I servizi pubblici locali di distribuzione del gas. Problemi economico-aziendali* (2006)
30. GIACOMO MANETTI, *Il triple bottom line reporting. Dal coinvolgimento degli stakeholder alle verifiche esterne* (2006)
31. ANNA LIA SCANNERINI, *Elementi di pianificazione e controllo per i Professional Congress Organizer* (2006)
32. FRANCESCO DAINELLI, *Il sistema di programmazione e controllo del museo* (2007)
33. ALBERTO ROMOLINI, *Accountability e bilancio sociale negli enti locali* (2007)
34. SIMONE TERZANI, *Controllo di gestione nelle imprese di alta moda* (2007)
35. MARCO FAZZINI, *Le alleanze strategiche fra compagnie aeree. Processi operativi, strumenti di controllo e misurazione delle performances* (2007)
36. GIACOMO MANETTI, *Le teorie di bilancio tedesche del ventesimo secolo* (2008)
37. MARCO FAZZINI, *Lo yield management* (2008)
38. NICCOLÒ PERSIANI, *Principi contabili e di controllo interno delle aziende sanitarie ed ospedaliere* (2008)
39. ANTONIO BANDETTINI-GIOVANNI LIBERATORE-MARCELLA MULAZZANI (a cura di), *Verso la riforma delle norme in materia di bilancio di esercizio. Alcuni contributi a partire dalle Guide operative OIC* (2009)

**VERSO LA RIFORMA
DELLE NORME
IN MATERIA DI BILANCIO
DI ESERCIZIO**

**Alcuni contributi a partire
dalle Guide operative OIC**

**a cura di
Antonio Bandettini
Giovanni Liberatore
Marcella Mulazzani**

*Collana di studi economico-aziendali
«Alberto Riparbelli»*

FrancoAngeli

*Con il patrocinio e il contributo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Prato.*

Coordinatore editoriale: Franca Garro

Copyright © 2009 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it.

INDICE

PREFAZIONE.....	pag. XI
-----------------	---------

CAPITOLO I

I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

di *Marco Fazzini*

1. Ambito di applicazione	pag. 1
2. Principi di redazione del bilancio.....	» 4
3. Disposizioni relative a singole voci dello Stato patrimoniale ..	» 8
4. Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri	» 14

CAPITOLO II

LA STRUTTURA DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO

di *Marcella Mulazzani*

1. Premessa.....	pag. 17
2. L'attuale schema civilistico di Stato Patrimoniale e i suoi criteri di rappresentazione	» 19
3. La proposta OIC per un nuovo schema di Stato Patrimoniale ..	» 22
4. Lo schema del Conto Economico nell'attuale Codice Civile e la sua riforma nella proposta OIC	» 28
5. Osservazioni conclusive.....	» 30

CAPITOLO III

LA NOTA INTEGRATIVA

di *Simone Terzani*

1. Premessa.....	pag. 31
2. Confronto fra l'attuale normativa e la proposta OIC: linee generali	» 32
3. Criteri di valutazione.....	» 33
4. Poste di Stato patrimoniale.....	» 34
5. Poste di Conto economico.....	» 39
6. Informazioni aggiuntive e complementari	» 41
7. Il contenuto sancito dalle altre norme del Codice Civile	» 42

CAPITOLO IV

IL PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DELLE VOCI
DI PATRIMONIO NETTO E IL RENDICONTO FINANZIARIOdi *Chiara Gonnelli*

- | | |
|---|---------|
| 1. Evoluzione normativa: la disciplina del Codice Civile | pag. 45 |
| 2. Il Prospetto delle variazioni delle voci di patrimonio netto | » 48 |
| 3. Il Rendiconto finanziario..... | » 53 |
| 4. Osservazioni conclusive..... | » 60 |

CAPITOLO V

LA NUOVA STRUTTURA DEI PROSPETTI CONTABILI
E IL SUO IMPATTO SULLE ANALISI DI BILANCIOdi *Antonio Sorci*

- | | |
|---|---------|
| 1. Premessa..... | pag. 61 |
| 2. La riclassificazione dei valori dello Stato patrimoniale | » 62 |
| 3. La riclassificazione dei valori del Conto economico | » 63 |
| 4. Osservazioni conclusive..... | » 75 |

CAPITOLO VI

LA VALUTAZIONE A *FAIR VALUE* DEI BENI IMMATERIALIdi *Giovanni Liberatore*

- | | |
|--|---------|
| 1. L'opzione <i>fair value</i> per i beni immateriali..... | pag. 77 |
| 2. L'identificazione dei beni immateriali | » 79 |
| 3. La gerarchia dei criteri valutativi | » 80 |
| 4. Il <i>fair value</i> di mercato (<i>mark-to-market</i>) | » 83 |
| 5. Il <i>fair value</i> stimato (<i>mark-to-model</i>)..... | » 85 |
| 6. Osservazioni conclusive..... | » 90 |

CAPITOLO VII

VALUTAZIONE DEGLI *INTANGIBLES* DI MARKETING:
RIFLESSI APPLICATIVI E CRITICITÀ NEI BILANCI
DELLE IMPRESE NON FINANZIARIEdi *Cristina Galgani*

- | | |
|--|---------|
| 1. Premessa..... | pag. 93 |
| 2. L'iscrizione degli <i>intangibles</i> di marketing..... | » 95 |
| 3. La valutazione degli <i>intangibles</i> di marketing secondo la
proposte OIC | » 100 |
| 4. L'approccio basato sul costo | » 105 |
| 5. L'approccio basato sul mercato..... | » 107 |
| 6. L'approccio basato sul reddito e i metodi finanziari | » 110 |
| 7. Osservazioni conclusive..... | » 114 |

CAPITOLO VIII
LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

di *Lorenzo Bandettini*

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | Premessa..... | pag. 117 |
| 2. | Immobilizzazioni materiali: l'evoluzione della normativa
civilistica..... | » 118 |
| 3. | Iscrizione e valutazione delle immobilizzazioni materiali | » 124 |
| | 3.1. La valutazione al costo (<i>cost model</i>) | » 129 |
| | 3.2. La valutazione alternativa: <i>fair value</i> e <i>revaluation</i>
<i>method</i> | » 137 |
| 4. | Osservazioni conclusive..... | » 141 |

CAPITOLO IX

LA CONTABILIZZAZIONE DEI BENI IN LEASING FINANZIARIO
CON IL METODO FINANZIARIO

di *Tommaso Ridi*

- | | | |
|----|---|----------|
| 1. | Criteri di individuazione del leasing finanziario | pag. 143 |
| 2. | Le nuove disposizioni sul leasing finanziario contenute nella
proposta OIC | » 145 |
| 3. | Le rilevazioni contabili del leasing finanziario con il metodo
finanziario..... | » 150 |
| | 3.1. La contabilizzazione con il metodo finanziario per le
imprese locatarie | » 151 |
| | 3.2. La «transizione» dal metodo patrimoniale al metodo
finanziario per le imprese locatarie | » 153 |
| 4. | Osservazioni conclusive..... | » 156 |

CAPITOLO X

LA VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ
CONTROLLATE, COLLEGATE E *JOINT VENTURES*

di *Alberto Romolini*

- | | | |
|----|---|----------|
| 1. | La rappresentazione delle partecipazioni nel bilancio d'e-
sercizio..... | pag. 159 |
| 2. | Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie
nella proposta OIC | » 162 |
| 3. | Le partecipazioni iscritte nell'attivo circolante | » 170 |
| 4. | Osservazioni conclusive..... | » 171 |

CAPITOLO XI

IL *FAIR VALUE* DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

di *Matteo Pozzoli*

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | La classificazione degli strumenti finanziari..... | pag. 175 |
|----|--|----------|

2. Il criterio del *fair value* applicato agli strumenti finanziari:
finalità e ambito di riferimento pag. 179
3. L'individuazione dei mercati finanziari liquidi con specifico
riferimento alla realtà delle piccole e medie imprese » 187
4. Osservazioni conclusive » 191

CAPITOLO XII

VALUTAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI:
RIFLESSI APPLICATIVI E CRITICITÀ NEL BILANCIO
DELLE IMPRESE NON FINANZIARIEdi *Cristina Galgani*

1. Premessa pag. 195
2. La definizione di strumento finanziario derivato » 197
3. La contabilizzazione » 203
4. La valutazione al *fair value* secondo la proposta OIC » 207
5. La presenza di un mercato attivo » 209
6. Il mercato *over-the-counter* » 211
7. Osservazioni conclusive » 215

CAPITOLO XIII

LE OPERAZIONI IN VALUTA

di *Simone Terzani*

1. Premessa pag. 217
2. L'attuale trattamento contabile e le connesse informazioni in
Nota integrativa » 218
3. Le principali modifiche proposte dall'OIC » 221
4. La copertura dei rischi di cambio » 224
5. Osservazioni conclusive » 226

CAPITOLO XIV

THE FRENCH BALANCE SHEET: GENERAL FEATURES

by *Jean-David Avenel*

1. Introduction pag. 227
2. The content » 227
3. The interpretation » 230
4. Conclusion » 231

CAPITOLO XV

L'AVVIAMENTO DA FUSIONE
NEL PROPOSTO ART. 2504-BIS C.C.di *Andrea Fondatori*

1. Premessa pag. 233
2. Il principio di conservazione dei valori contabili nell'attuale
disciplina civilistica delle fusioni » 237

3. L'adozione del *purchase method* pag. 245
4. La «situazione patrimoniale di apertura» e l'emersione dell'avviamento » 248
5. Osservazioni conclusive » 253

CAPITOLO XVI

APPLICAZIONE DEL *FULL GOODWILL* E TRATTAMENTO DEL
PREMIO DI MAGGIORANZA NEL BILANCIO CONSOLIDATO
SECONDO LA NUOVA VERSIONE DELL'IFRS 3di *Massimo Cecchi*

1. *Business combination* e avviamento pag. 255
2. Avviamento e teoria della proprietà: la VII Direttiva CEE e il D.Lgs. 127/91 » 259
3. Avviamento e teoria della capogruppo: la precedente versione dell'IFRS 3 » 261
4. Avviamento e teoria dell'entità: l'attuale versione dell'IFRS 3. » 263
5. Osservazioni conclusive » 265

BIBLIOGRAFIA pag. 267

GLI AUTORI pag. 273

PREFAZIONE

La norma legislativa non è apparsa mai in sincronia con i tempi per quanto concerne il bilancio di esercizio, con particolare riguardo agli aspetti sostanziali, al processo di formazione, alla funzione che è chiamato a svolgere.

È di concreto e innegabile riscontro, infatti, che, almeno fino alla metà degli anni '70, la norma legislativa non ha registrato alcuna evoluzione e, di conseguenza, anche l'oggetto che avrebbe dovuto sistematizzare, cioè il bilancio di esercizio, non ha presentato alcun cambiamento. E ciò in astrazione dal contenuto più o meno esauriente e corretto del documento in discorso, come definito da quella norma.

Fino ad allora, i progressi in materia trovano le loro radici ed espressioni nella dottrina, fonte, con una certa frequenza, di spunti chiari ed inequivocabili su un tema sempre in divenire. Si pensi, ad esempio, al «linguaggio dei bilanci» con cui si intitola una delle più significative opere di Alberto Ceccherelli, a ragione riconosciuto un vero e proprio precursore di una teorica di base.

Tale «immobilismo», probabilmente, trova la sua spiegazione nel naturale succedersi delle configurazioni economiche che hanno caratterizzato quel preciso ambiente operativo. Non intendiamo sostenere che tale ambiente si sia presentato in termini del tutto statici. Sarebbe, questa, un'affermazione senza dubbio infondata, in quanto vorrebbe dire dimenticare il periodo post-bellico e anche gli anni successivi ovvero l'epoca del cosiddetto «boom economico», dove il «consumo» era il fattore principale, forse l'unico, che la animava.

In un tale contesto, il bilancio di esercizio poteva anche apparire un documento di non primaria importanza, dato che, in definitiva, imperando una visione prettamente patrimonialistica, era riservato a

un numero limitato di «protagonisti». Non solo. Di fronte ad una sempre crescente domanda di beni, l'azienda era istintivamente spinta ad investire, suffragata, in questa tendenza, anche da una diffusa facilità di attingere al mercato del credito.

Tuttavia, quando negli anni '70, come del resto è logico che accadesse, a una fase di prosperità economica ne seguì una di discesa - e quindi una crisi economica - il bilancio di esercizio assunse un diverso significato - e pertanto una funzione diversa - perché costituiva l'unico vettore di informazione a disposizione dell'azienda nei confronti dell'ambiente operativo.

E, senza dubbio, questo ambiente era profondamente mutato, non soltanto perché si viveva in un'«incertezza» economica, ma anche perché proprio tale incertezza sollecitava approcci conoscitivi, e dunque comunicazionali, sempre più «sicuri» e tempestivi.

In questo «nuovo» ambiente - da parte di enti pubblici, organizzazioni politiche e sindacali e di tutti quei soggetti che, direttamente o indirettamente, avevano la propria vita legata alle sorti dell'azienda - iniziò così a crescere la richiesta di informazioni «veritiere e corrette». In altri termini, la «crisi», ripercuotendosi negativamente sull'intero tessuto sociale, esigeva la divulgazione di documenti - e il bilancio ne è un esempio per eccellenza - sempre più attendibili e, comunque, articolati anche nel rispetto di «nuove norme» di legge.

Non solo. Ma proprio nell'epoca in discorso si andava potenziando il «fenomeno europeo», con tutte le innumerevoli conseguenze da esso apportate, conseguenze di natura politica, economica, sociale, tecnica.

Per poter gestire un evento di così ampie e complesse dimensioni, il nostro legislatore non poteva restare indifferente.

Ecco allora che si assiste ad una «riformulazione» del bilancio di esercizio, specialmente nei suoi contenuti, riformulazione che però, ben presto, per non dire subito, si manifestò superata. In altre parole, se da un lato si promulga una nuova normativa, dall'altro, quasi

contemporaneamente, si riscontra l'esistenza di una «lacuna», le cui dimensioni, per di più, andavano via via ampliandosi.

Tale circostanza ha favorito, a livello nazionale e internazionale, il sorgere di organismi, prevalentemente di carattere professionale, incaricati di elaborare principi generali, o postulati di bilancio, e principi contabili applicati. Da sottolineare che questa davvero intensa attività che si è sviluppata nell'ultimo ventennio dello scorso secolo ha, sotto un certo profilo, «colmato» quella ricordata «lacuna» che caratterizzava la norma di legge.

Questa spinta innovativa, tuttavia, oggi è soltanto un ricordo, come un ricordo è l'applicazione del D.Lgs.127/91.

Gli anni 2000 hanno registrato e tuttora registrano, accanto a profonde trasformazioni economiche e sociali, imprevedibili mutamenti di carattere finanziario, tanto che l'odierna evoluzione ambientale viene ad avere pochi tratti in comune con quella degli anni precedenti.

Tra l'altro, vivendo in una congiuntura che si pone, prima, in un sistema «europeo» e, poi, in uno «mondiale», anche la funzione informativa del bilancio deve presentare la medesima valenza.

Se questa è la logica, occorre quindi cercare di superare la dicotomia tra realtà (qual è quella anglosassone) che si ispirano anche ad un «diritto non scritto» - per cui è sufficiente la «generale accettazione» perché un principio contabile assuma rilevanza giuridica - e realtà (qual è la nostra) dove, invece, esiste soltanto la «norma scritta», vale a dire quella emanata direttamente dal legislatore.

Da qui, la crescente attenzione verso tutte quelle regole di comportamento presenti nei principi contabili internazionali. Ed è proprio all'interno di questo continuo sforzo volto a garantire l'assolvimento della finalità informativa del bilancio e, in particolare, a fornire la chiave di lettura per una corretta interpretazione del sistema dei valori costituente il bilancio medesimo che si colloca, oggi, l'attività dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), soprattutto con la sua «Relazione all'ipotesi di attuazione direttive UE 2001/65, 2003/51 e 2006/46 con modifiche al C.C.», del 6 maggio 2008.

Si tratta di una «proposta» che, in definitiva, considera ed analizza i principi contabili internazionali di compilazione del bilancio, verificandone l'applicabilità, ovviamente nei limiti consentiti dalle «direttive contabili», alle combinazioni operanti nella realtà del nostro paese. In breve, l'intento è quello di avvicinare le norme civilistiche di redazione del bilancio d'esercizio alle regole disposte in materia dagli IAS/IFRS, in modo da pervenire ad un bilancio di valenza internazionale e mondiale e, dunque, da produrre un'informazione avente le medesime caratteristiche.

È probabile che una tale proposta, in alcuni suoi pronunciamenti, rischi di porsi in antitesi con la mentalità del «nostro imprenditore» e del «nostro legislatore», sia perché presuppone un'ampia «cultura» aziendale la cui presenza non sempre potrebbe essere garantita, sia perché possono esistere ancora determinate incomprensioni su alcuni istituti da adottare, sia, infine, perché alcune «nuove» norme potrebbero risultare incompatibili con quelle attualmente in vigore. A titolo di esempio, si pensi all'applicazione del «fair value» e alla valutazione delle rimanenze finali di esercizio secondo l'impostazione FIFO, anziché LIFO.

I contributi qui accolti intendono illustrare i punti, a nostro avviso più qualificanti, che la proposta OIC affronta - considerandoli in relazione ai singoli articoli del Codice Civile che si intenderebbe modificare o integrare - e, al tempo stesso, fornire al lettore spunti di riflessione che non si circoscrivano solo al singolo articolo, ma che si inquadrino anche in dimensioni più ampie e generali.

La ricerca è stata condotta in funzione degli aspetti formali e sostanziali del bilancio di esercizio, riservando attenzione anche a particolari beni e attività, quelle immateriali e finanziarie, che oggi rappresentano, rispettivamente, una possibile «ricchezza» e una forma di investimento della combinazione produttiva.

ANTONIO BANDETTINI

Università degli Studi di Firenze, gennaio 2009

CAPITOLO I
I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

di *Marco Fazzini*

SOMMARIO: 1. Ambito di applicazione - 2. Principi di redazione del bilancio - 3. Disposizioni relative a singole voci dello Stato patrimoniale - 4. Iscrizione dei ricavi, proventi, costi e oneri

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

L'art. 2423-*bis* C.C. definisce l'ambito di applicazione della norma in tema di redazione di bilancio. Esso non trova alcuna corrispondenza nell'attuale disposto normativo, dal momento che fino alla introduzione del D.Lgs. 38/05 tutte le società si attenevano alla medesima fonte per la redazione del bilancio di esercizio. Con l'entrata in vigore del decreto, il legislatore italiano (al pari degli omologhi europei) ha identificato un insieme di entità tenute ad applicare gli standard contabili IFRS in luogo della norma civilistica ¹, sancendo così un doppio regime che non coinvolge solo la sfera contabile, ma che si estende, con accenti più o meno marcati, anche sul piano gestionale e su quello fiscale ².

L'introduzione di una disposizione mirata a definire gli ambiti di applicazione è stata ritenuta indispensabile al fine di tracciare una li-

¹ Si ricorda che le società tenute ad applicare obbligatoriamente gli standard IAS/IFRS sono le società quotate, le società con strumenti finanziari diffusi, le banche, le imprese assicurative che redigono il bilancio consolidato. In aggiunta, è facoltà di ogni entità decidere di aderire a tali standard pur non essendone tenuta per legge. Cfr. L. BANDETTINI, *Una prima lettura del bilancio di esercizio secondo gli IAS/IFRS*, Padova, Cedam, 2006.

² Cfr. M. CARATTOZZOLO, *I principali problemi giuridici posti dall'introduzione dei principi IAS/IFRS*, in «Il giornale dei dottori commercialisti», 1/2005.

nea di demarcazione fra quanto stabilito dal Codice Civile e quanto dagli standard internazionali. Si tratta, nelle intenzioni della proposta formulata dall'OIC, di una sorta di corollario introduttivo a tutto il corpus di regole sul bilancio di esercizio, teso a sgombrare il campo da possibili equivoci interpretativi. Intenzione comprensibile a livello teorico, ma non del tutto condivisibile sul piano pratico della formulazione e del contenuto.

Partiamo proprio dall'esame di questi due aspetti e proviamo poi ad avanzare alcune considerazioni critiche.

L'art. 2423-*bis* C.C. si rivolge alle entità che adottano gli standard IFRS ed è articolato in due parti: una prima, che esplicita cosa non applicare del corpus civilistico; una seconda, che prevede invece in quali condizioni adottare talune norme in esso contenute.

Nella prima parte, più precisamente, è stabilito che alle società che per legge redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali non si applicano le disposizioni del Codice Civile inerenti: *a)* alle strutture e al contenuto del bilancio; *b)* ai criteri di valutazione.

Il Codice Civile, non rappresentando più l'unica raccolta di regole che ispira e disciplina la formazione del bilancio, vede circoscritta la sua applicazione alle entità che ricadono al di fuori dell'ambito IFRS. Tuttavia, ci chiediamo se sia necessario ribadire esplicitamente questo concetto quando già esiste una normativa ad hoc che dispone in merito e quando ormai da alcuni anni le entità operanti in sistema IFRS disapplicano il disposto civilistico, senza che attualmente esso contenga alcuna previsione al riguardo.

Si tratta, a nostro giudizio, di una puntualizzazione non necessaria e per certi versi tautologica. Peraltro, la stessa formulazione non è del tutto esaustiva. Oltre a non applicare le strutture, il contenuto e i criteri di valutazione previsti dal Codice Civile, le società che utilizzano gli standard IFRS sono tenute ad ignorare anche i principi di redazione (art. 2423-*ter* C.C.), vale a dire il *framework* che disciplina la redazione e la formazione del bilancio di esercizio.

Ancora più perplessi può lasciare, a nostro parere, la seconda parte dell'articolo, laddove è proposto che le società che rientrano nell'ambito degli standard IFRS applichino le disposizioni sulla Nota integrativa quando esse impongono informazioni non previste dai principi contabili internazionali. Una previsione del genere appare in parziale contrasto con la precedente: nel momento in cui si ribadisce che a tali entità non si applicano le disposizioni civilistiche, fino a che punto è opportuno stabilire che siano (eventualmente) fornite informazioni integrative che proprio a tali disposizioni sono riferibili? La ratio di questa disposizione non è chiara per varie ragioni.

Anzitutto, il contenuto della Nota integrativa (o nota al bilancio) non può prescindere dal sistema di norme che ne regola la formazione. Una diversa disposizione rischia di ingenerare quella confusione (nel senso etimologico del termine *cum fundere*) che proprio la prima parte dell'articolo tendeva a scongiurare. Questo non esclude che possa esservi un'informazione qualitativamente rilevante disposta dal legislatore civile e non contemplata negli standard IFRS, ma ciò non giustifica una commistione fra regole sviluppate per ambiti fra loro differenziati³.

L'OIC, qualora rilevasse una carenza informativa in uno qualunque degli IFRS in vigore, ha facoltà, come standard setter nazionale, di proporre eventuali modifiche e migliorie. Prospettare rimandi (oltretutto generici) da un corpus di regole ad un altro non agevola certamente chi tali regole è tenuto ad applicare.

In aggiunta, gli standard internazionali, al di là della condivisione o meno sul modo con cui alcune tematiche sono affrontate e risolte, presentano un buon livello qualitativo, anche sul piano delle informazioni richieste; difficilmente le eventuali integrazioni di cui all'art. 2427 C.C. potranno portare benefici significativi.

³ Nella Relazione approntata dal Consiglio di Gestione dell'OIC si legge che è stato previsto che «anche le imprese soggette agli IFRS siano tenute a fornire le informazioni richieste dalle disposizioni codicistiche non altrimenti previste dai principi contabili internazionali, così da assicurare che anch'esse forniscano informazioni che il legislatore ritiene necessarie per la rappresentazione veritiera e corretta».

2. PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

L'art. 2423-*ter* C.C. espone i principi di redazione del bilancio che nel disposto in vigore sono elencati nell'art. 2423-*bis* C.C. Pur non avendo stravolto l'impianto originario, sono state introdotte alcune significative puntualizzazioni, che possono essere così sintetizzate: *a)* preminenza della sostanza economica rispetto alla forma giuridica ed enfasi sul principio della prudenza; *b)* modifica dei criteri di valutazione; *c)* indicazione degli utili realizzati.

Preminenza della sostanza economica ed enfasi sul principio della prudenza. Il primo comma del vigente dettato normativo recita che «*la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento attivo e passivo considerato*». Il novellato prevede un'articolazione del testo più ampia che si sostanzia in una diversa formulazione e in una separazione delle disposizioni ivi contenute in tre differenti commi.

Il primo comma rimane quasi invariato, almeno nella parte iniziale: «*la valutazione delle voci deve essere fatta nella prospettiva di continuazione dell'attività*»⁴. In questa sede il principio della prudenza non è richiamato, in quanto viene successivamente enfatizzato nel quarto comma di nuova introduzione: «*la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza*». Questa suddivisione non modifica l'originaria ratio della norma, ma richiama con maggior forza l'attenzione sulla prudenza come principio cardine che deve guidare la redazione del bilancio di esercizio.

Tale enfasi risulta ancora più significativa in un corpus di regole che deroga parzialmente al tradizionale fondamento del costo storico per accogliere, limitatamente a talune fattispecie, la valorizzazione al

⁴ Osserva Bandettini che «il bilancio deve essere redatto partendo dal presupposto che l'impresa è un sistema dinamico in funzionamento e che, dunque, è in condizioni di svolgere la propria attività con continuità operativa». Cfr. A. BANDETTINI, *Il bilancio di esercizio*, Padova, Cedam, 2004, p. 47.

fair value. A prescindere dal criterio adottato, il principio della prudenza deve dunque ispirare le scelte di chi ha il compito di valutare le voci del bilancio.

Ciò si traduce, secondo il metro di giudizio attualmente in vigore, nella volontà di non sovrastimare le attività e di rilevare le passività presunte e non ancora palesemente acclarate. A questo proposito, è interessante prestare attenzione alla chiave di lettura adottata dall'OIC nella Relazione predisposta dal Consiglio di Gestione, nella quale riecheggia in modo evidente l'impostazione propria degli standard IFRS. Si legge infatti che «la cautela utilizzata nella formulazione dei giudizi elaborati in condizioni di incertezza non deve [...] condurre alla ingiustificata sottovalutazione delle attività e dei ricavi o alla sopravvalutazione delle passività e dei costi».

In altre parole, la prudenza deve rappresentare un principio guida, ma allo stesso tempo non deve costituire un limite che porti a scelte eccessivamente conservative.

La seconda parte dell'originario primo comma, come detto, richiede che la valutazione avvenga «*tenendo conto della funzione economica dell'elemento attivo e passivo considerato*». Tale formulazione era stata introdotta in virtù delle modifiche apportate dal D.Lgs. 6/03 e risponde a quanto disciplinato dalla direttiva 2003/51/CE che consente agli Stati membri di autorizzare o prescrivere che nella rappresentazione contabile di un'operazione si tenga conto della sostanza della stessa⁵. L'espressione attualmente adottata dal legislatore italiano lascia spazio ad alcuni dubbi interpretativi ed è innegabile che il dettato proposto dall'OIC è più aderente alla ratio della norma comunitaria.

Il nuovo secondo comma prevede infatti che «*salvo diversa disposizione di legge, deve essere privilegiata la rappresentazione della sostanza economica rispetto alla forma giuridica dell'operazione*».

La Relazione predisposta dal Consiglio di Gestione evidenzia che «con la modificazione in esame i principi generali di redazione del bi-

⁵ La direttiva 2003/51/CE ha modificato l'art. 4, par. 6, della IV Direttiva CEE.